

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO "CPR DI PONTE GALERIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SETTORE

FEMMINILE"

CUP: C84H21000060005

CIG: B0FC3A31B8

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, "*Disciplinare*") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "*Bando*") con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

La presente procedura è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*").

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza con funzione di Stazione Appaltante, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto per conto del Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) di Roma (di seguito, "Ente Aderente") ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nella Convenzione Quadro conclusa il 28 maggio 2015 tra Invitalia ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "*Piattaforma Telematica*"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo https://ingate.invitalia.it (di seguito, "*Portale*").



Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo https://ingate.invitalia.it, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "*CAM*") di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 (Edilizia) e n. 254 (Arredi Interni).

Si applicano alla presente procedura il Patto di Integrità della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma (di seguito "*Patto di Integrità*" – sub Allegato 5)

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è il Dott. Gerardo Infantino, così come comunicato nell'Allegato sub 1/B _ FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, LA STIPULAZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO", trasmesso in allegato all'Atto di Attivazione, acquisito da INVITALIA al prot. n. 0287380 del 18 novembre 2021.

Il Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione di Invitalia è l'Ing. Pierluigi Rosati, giusta determina di nomina del 01 dicembre 2021 acquisita al prot. Invitalia n. 0300601 del 02 dicembre 2021.come previsto dall'articolo 15, co. 4 e 9, del Codice dei Contratti.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, "*RUP*") è l'Ing. Micaela Faieta, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0185148 del 23 giugno 2023, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.



ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO

3.1 Oggetto

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, l'appalto ha per oggetto i servizi tecnici relativi ai lavori di adeguamento del settore femminile "CPR di Ponte Galeria", come meglio definiti nel capitolato d'oneri (di seguito, "Capitolato d'oneri").

Più in particolare, l'oggetto del contratto è costituito da:

- progettazione dei lavori, in particolare, progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "PFTE") e progetto esecutivo sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione, (di seguito, "DIP"), sub Allegato n.
 1 al presente Disciplinare;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- rilievi, indagini e misurazioni;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, direzione dei lavori;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicata nella tabella infra riportata:

Tabella 1

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA - Edifici e manufatti esistenti	E.20	€ 593.300,05	I/c	30,27%	0,95
STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	€ 944.475,00	IX/b	48,19%	0.90
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	€ 300.510,00	III/a	15,33%	0,75



IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	€ 88.200,00	III/b	4,50%	0,85
IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni — Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	€ 33.600,00	III/c	1,71%	1,15
TOTALE IMPORTO LAVO	RI	€ 1.960.085,05		100,00 %	

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché l'affidamento costituisce prestazione unitaria finalizzata ad una compiuta realizzazione della progettazione dell'intervento, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto la sede dell'operatore economico, ad esclusione delle attività di indagini propedeutiche alla progettazione da effettuarsi nel Comune di Roma.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 71240000-2.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative all'espletamento delle attività di indagini, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - i. circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010 per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - ii. circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
 - iii. circolare C.S.LL.PP. n. 633/STC del 3/12/2019, per quanto ancora in vigore, per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
- possesso dei requisiti di cui alla Allegato 5 del D.M. 14 maggio 1996 per le attività di campionamento e dei laboratori di analisi per i materiali contenenti amianto (MCA), qualora tali attività siano necessarie per l'attività di individuazione e censimento.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.



A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Si precisa fin da ora che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d'oneri (di seguito, "Capitolato d'oneri"), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a € 1.960.085,05 (euro unmilionenovecentosessantamilaottantacinque/05).

L'importo stimato dell'appalto, è di € 188.087,58 (euro centoottantottomilaottantasette/58), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, al netto delle opzioni.

L'importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni, è € 328.411,93 (euro trecentoventottomilaquattrocentoundici/93).

Tabella 2

		OGGETTO	RIBASSABILE	NON RIBASSABILE
1		INDAGINI	€ 7.140,00	
2		PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA	€ 104.208,60	
3	PROGETTO ESECUTIVO		€ 76.528,98	
4	COSTI DI SICUREZZA PER LE INDAGINI (D.U.V.R.I.)			€ 210,00
		IMPORTO	187.877,58	€ 210,00
		IMPORTO TOTALE (1+2+3+4)	188.08	37,58
5		ZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALE) ex articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), Codice dei Contratti	€ 140.324,35	
	5.1	di cui COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 42.269,29	
		IMPORTO TOTALE (1+2+3+4+5)	€ 328.41	11,93

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € 187.877,58 € (euro centoottantasettemilaottocentosettantasette/58), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.



Si precisa che gli importi di cui ai numeri 2 e 3 della Tabella sopra riportata comprendono il corrispettivo per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, pari a € 17.794,36 (euro diciassettemilasettecentonovantaquattro/36).

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP, sub Allegato n. 1 al presente Disciplinare, e nei relativi allegati.

Il corrispettivo per le indagini è stato calcolato secondo quanto descritto nel Capitolato d'oneri.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

3.3 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

3.3.1 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti

Il contratto di appalto potrà altresì essere modificato, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, nel caso in cui sia attivabile, al momento dell'avvio dei lavori, l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori e da n. 1 direttori operativi, i sensi dell'articolo 114, co. 6, del Codice dei Contratti, qualora sussistano i presupposti.

La predetta attività dovrà essere svolta in conformità all'articolo 114 del Codice dei Contratti, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni, nonché di quanto previsto nel Capitolato d'oneri.

Il corrispettivo per tali prestazioni sarà corrisposto all'appaltatore solo nel caso in cui la Stazione Appaltante attivi la relativa opzione.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il Capitolato d'oneri fa parte integrante del contratto. Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5



TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **231** giorni naturali e consecutivi, a partire dalla formale comunicazione di avvio con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico o in caso di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge, secondo le modalità indicate nel Capitolato d'oneri.

Per ulteriori dettagli sullo sviluppo temporale, e sui termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione si rimanda al Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato tramite a valere sulle risorse di cui al Capitolo di bilancio n. 7351 del quale è titolare l'Ufficio II – Centri di accoglienza, di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, tutti i soggetti indicati all'articolo 66 del Codice dei Contratti, e precisamente:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, "R.T.") fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto



ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 35, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 36, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 37, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- f) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 38, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i R.T. (costituiti e costituendi) e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T. o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.



Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"):

l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. rendere le dichiarazioni relative al Patto di integrità di cui al successivo articolo 8.5;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.6.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché della domanda di partecipazione (di seguito, "Domanda di partecipazione") di cui al medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.



La verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "FVOE") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla delibera A.N.A.C. n. 262 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di



società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;

b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

In ogni caso, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- per la progettazione nelle categorie E.20, S.04, IA.01, IA.02, IA.03, laurea in ingegneria o in architettura, abilitazione professionali e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la direzione lavori, laurea in ingegneria o in architettura, abilitazione professionali e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, l'attestazione di cui all'articolo 98, del
 D. Lgs. n. 81/2008;
- per il tecnico prevenzione incendi, i requisiti previsti dal DM del Ministero dell'interno 7 agosto 2012 e dalla Circolare del Ministero dell'interno del 25 agosto 2012, n. 7213 e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- per il geologo, laurea in scienze geologiche e abilitazione e iscrizione al relativo albo professionale;
- per il direttore dei lavori, laurea in ingegneria o in architettura, abilitazione professionali e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A.

Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di progettazione è pari a 5.

È possibile indicare uno stesso soggetto contemporaneamente per più prestazioni indicate nella Tabella che segue, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste (sopra indicato).

All'interno della medesima Tabella che segue è precisato se sia possibile indicare ciascuna figura professionale in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito per dare esecuzione alle prestazioni oggetto dell'appalto; nel caso in cui sia indicato "NO", la figura professionale dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti:

- componente di un raggruppamento temporaneo;



- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Tabella 3

N° stimato	FIGURA RICHIESTA	CONSULENZA OCCASIONALE (SÌ/NO)	COINCIDENZA CON ALTRA FIGURA (SÌ/NO)
1	Responsabile della progettazione delle opere edili categoria E.20 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo professionale sez. "A"	NO	SI
1	Responsabile della progettazione delle opere strutturali categoria S.04, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all'Albo professionale sez. "A"	NO	SI
1	Responsabile della progettazione di impiantistiche, categorie IA.01 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all'Albo professionale sez. "A"	NO	SI
1	Responsabile della progettazione di impiantistiche, categoria IA.02 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all'Albo professionale sez. "A"	NO	SI
1	Responsabile della progettazione di impiantistiche, categoria IA.03 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all'Albo professionale sez. "A"	NO	SI
1	Geologo – rappresentato da una figura professionale di Geologo abilitato ed iscritto al relativo albo professionale., responsabile della relazione geologica	SI	NO
1	Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione È richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D. Lgs. 81/08.	NO	SI
1	Responsabile della progettazione antincendio, rappresentato da una figura professionale in possesso dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs n.139/2006, per la progettazione Antincendio.	SI	SI
1	Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.), rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale	NO	SI
1	Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione È richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D. Lgs. 81/08.	NO	SI
1	Direttore dei Lavori, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto all'Albo professionale alla sez. "A".	NO	SI
1	Direttore Operativo rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto all'Albo professionale alla sez. "A".	NO	SI

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "Dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi", con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.



Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, dovrà aver svolto nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella tabella che segue:

Tabella 4

CATEGORIA D.M. 17/06/2016	CATEGORIA L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
E.20	I/c	0,95	593.300,05 €	237.320,02 €
S.04	IX/b	0.90	944.475,00 €	377.790,00 €
IA.01	III/a	0,75	300.510,00 €	120.204,00 €
IA.02	III/b	0,85	88.200,00 €	35.280,00 €
IA.03	III/c	1,15	33.600,00 €	13.440,00 €

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alla categoria Edilizia ID E.20 e alla categoria Strutture ID S.04, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie Impianti ID IA.01 e ID IA.03, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare; in particolare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti le attività svolte nei seguenti ID: per la categoria IA.01: IA.02; per categoria IA.03: IA.04.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

 certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

8.5 Dichiarazioni relative al Patto di Integrità

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà accettare le clausole del Patto di integrità, di cui al *sub*-Allegato n. 5 al presente Disciplinare, ed assumere gli obblighi ivi previsti.

Il mancato rispetto del Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto sottoscritto con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

8.6 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- di aver letto il "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibile alla voce "Regolamento" della sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- (con riferimento alla registrazione al Portale) di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti Utili", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto



- a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura;
- 5) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Invitalia", disponibile nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, in caso di aggiudicazione, applicherà le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo https://ingate.invitalia.it, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 28, 29 e 90 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con



strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c. p. (articolo 95, co. 1, lett. e), del Codice dei contratti);
- 19) che non ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 20) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

Per gli operatori economici:



che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 24) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186- bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- dichiara di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 28) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
- 29) [Solo in caso di raggruppamento] Dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 30) si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle "Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, co. 2 del codice, in caso di aggiudicazione;



di aver letto il Patto di integrità, di cui al sub Allegato n. 5 al presente Disciplinare, di aver accettato tutte le singole clausole in esso contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole del Patto di integrità;

8.7 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi stabili e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

i. il componente del R.T.;

ii. la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tal caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.7.1 Requisiti di ordine generale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.7.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.



A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.2., lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, a pena di esclusione, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

8.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T..

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. a), 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità tecnica e professionale, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione. Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei



medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in gioco (articolo 9 della Costituzione), per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorquando la stessa sia sorretta da "giustificati motivi", si applica per l'Appalto di specie il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa. La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non in possesso di specifica competenza coerente con l'Intervento, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del *favor partecipationis*.

8.7.4 Dichiarazioni relative al Patto di Integrità

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni relative al Patto di Integrità dovranno essere rese:

- i in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

8.7.5 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.6 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento abbia ad oggetto l'autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi saranno eseguiti direttamente dall'ausiliario.



In tutti i casi in cui l'avvalimento non ha ad oggetto il prestito delle autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione integrata con il DGUE:

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 104, co. 1, del Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Si precisa che, qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica;
- ii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale il medesimo, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai precedenti articoli 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per



indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91, del Codice dei Contratti nonché se sussistono cause di esclusione. La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, Invitalia effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei Contratti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, all'interno del contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un **unico soggetto ausiliario**, sarà consentito produrre **un unico contratto di avvalimento**.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premiale" determinerà la non attribuzione del punteggio "premiale" di cui alla successiva tabella 10, restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento.



ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 11, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico NON deve essere corredata da una garanzia provvisoria.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto di lavori da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Il subappalto è ammesso solo per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. <u>In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.</u>

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.



Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 (Edilizia) e n. 254 (Arredi Interni).

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice. In caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine che sarà a tal fine assegnato, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara.



ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel <u>sub Allegato n. 4</u> <u>"Guida alla presentazione dell'offerta"</u>, che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101 co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105, del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilata online sulla Piattaforma Telematica.



Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà essere effettuato:

- tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN
 IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale
 (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica la Domanda di partecipazione integrata con il DGUE, i quali dovranno essere:

- i. compilati in lingua italiana;
- ii. resi ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.



<u>In particolare, in caso di consorzi stabili,</u> la Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal consorzio (<u>firmata digitalmente dal suo legale rappresentante</u>) e, nelle parti applicabili, da ciascuna consorziata esecutrice (<u>firmata digitalmente dal suo legale rappresentante</u>). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, la Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal mandatario (<u>firmata digitalmente dal suo legale rappresentante</u>) e, nelle parti applicabili, da ciascuna mandante (<u>firmata digitalmente</u> dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, <u>le categorie e le percentuali del servizio</u>

 che saranno eseguite da ciascun componente del R.T., o del G.E.I.E;
- ii. essere accompagnata dall'atto di costituzione autenticato dal notaio *ex* articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate <u>le categorie e le percentuali del servizio</u> che saranno eseguite da ciascun componente.

<u>In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito</u> a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascuna Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal mandatario (<u>firmata digitalmente dal suo legale rappresentante</u>) e, altresì, da ciascuna mandante (<u>firmata digitalmente dal suo legale rappresentante</u>). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, <u>le categorie e le percentuali del servizio</u> che saranno eseguite da ciascun componente del R.T. o del G.E.I.E.;
- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno della Domanda di partecipazione integrata con il DGUE.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre alla domanda di partecipazione



integrata con il DGUE per sé, anche la domanda di partecipazione integrata con il DGUE dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI *EX*ARTICOLO 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale *ex* articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, <u>sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio</u>;

D. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co.
 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

E. AVVALIMENTO



L'Operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrava in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) la Domanda di partecipazione integrata con il DGUE del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; N.B. In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente disciplinare.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i servizi saranno eseguiti dall'ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

F. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

G. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa il Patto di Integrità di cui al sub Allegato 5 che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione secondo le seguenti prescrizioni:

- i. <u>in caso di operatore economico singolo:</u> da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;
- ii. <u>in caso di R.T.I., costituiti o costituendi:</u> da parte del legale rappresentante della mandataria e da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante;
- iii. <u>in caso di consorzi stabili</u>: da parte del legale rappresentante del consorzio e da parte del legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- iv. <u>in caso di avvalimento,</u> dall'operatore economico secondo quanto rappresentato nei punti precedenti e dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:



Tabella 5

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
Α	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CON EVIDENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T. O G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE
В	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. GIÀ COSTITUITI
С	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETTERA G), DELL'ARTICOLO 66, CO. 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
D	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO



	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
Е	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE
F	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
К	PATTO DI INTEGRITÀ	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., COSTITUITI O COSTITUENDI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA MANDANTE CONSORZI STABILI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AVVALIMENTO: LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AUSILIARIA	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare l'offerta tecnica firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario <u>nonché dal legale rappresentante di</u> <u>ciascun mandante</u>;
- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma



Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

14.2.1 - Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 6, afferente alla capacità tecnica dell'operatore economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica:

- l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale".

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella 6

REL	AZIONE UNICA		
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max) Incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari.	Limiti editoriali
A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Documentazione utile ad illustrare servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione di progettazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento.	A.1 A.2 A.3	3 Schede grafiche (1 per ciascun servizio)	- Formato A4 - font: Arial; - font size: 12; - interlinea: 1,5.
B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Il Capitolo dovrà illustrare le caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al criterio B e dovrà essere suddiviso in paragrafi corrispondenti a ciascuno dei sub-criteri di valutazione.	B.1 B.2 B.3 B.4	7 Elaborato descrittivo	- Formato A4 - font: Arial; - font size: 12;
C – CRITERI PREMIANTI	C.1	descrittivo	- interlinea: 1,5.
Totale pagine A4		7	
Totale Pagine A3		3	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (escluso copertina, indice, certificazioni se presenti)		10	



La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato;

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, *know-how*, brevetti etc. In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti.

A tal fine, <u>l'operatore economico è tenuto ad allegare una dichiarazione firmata dai soggetti sopra menzionati contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Inoltre, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione unica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà di Invitalia di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.</u>

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella 7

	DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
PARTI DESCRI	RELAZIONE UNICA ITIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 6)	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
	I AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE LICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE	FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE [EVENTUALE]
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	i. DICHIARAZIONE CONTENENTE I DETTAGLI DELL'OFFERTA COPERTI DA RISERVATEZZA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE [EVENTUALE]



DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
ii. COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA OSCURATA		

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della tabella n. 9 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- ii. rendere le "DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA", ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;



- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento punto 6 del modello F23 indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico
 utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria
 denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il
 pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo d i una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
Α	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
В	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella 9

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10



Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella 10

	PUNTEGGI OFFERTA TECNICA							
ID.	Sub Punteggi (Max)							
	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA							
Α	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, qualificabili affini, in termini di complessità e dimensioni, a quelli oggetto dell'affidamento. Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un intervento significativo svolto per le categorie di progettazione indicate di seguito, e attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. I punteggi maggiori saranno attribuiti al concorrente che descriverà esempi di servizi svolti e qualificabili affini a quello oggetto di affidamento con particolare riguardo a: - la capacità professionale maturata, per servizi analoghi, nel condurre tutte le operazioni riguardo alle indagini conoscitive e all'interpretazione e rappresentazione dei relativi dati; - l'adeguatezza in termini tecnico-economici, degli esempi proposti quali servizi analoghi, in relazione al costo complessivo dell'intervento e all'importanza delle opere; - la capacità professionale maturata, nello svolgimento di servizi analoghi, in cui sia possibile evincere la specifica attenzione riposta riguardo gli aspetti di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e componenti, di semplicità ed economicità nella gestione delle opere. Nelle schede, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti le seguenti informazioni: - Rilevanza del grado di affinità degli interventi significativi svolti; - In opere, classi e categorie, gradi di complessità; - importo dei lavori, complessivo e per ciascun							
A.1	1 SCHEDA ILLUSTRATIVA N. 1 – Servizio per la categoria ID opere S.04 15							
A.2	SCHEDA ILLUSTRATIVA N. 2 – Servizio per la categoria ID opere E.20		40					
A.3	3 SCHEDA ILLUSTRATIVA N. 3 – Servizio per la categoria ID opere IA.01/IA.02 12							
В	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA							
	Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta inerente allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo, delle indicazioni declinate nel DIP, e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, saranno valutate le modalità di esecuzione del servizio con riguardo ai seguenti sub-criteri:							
B.1	Modalità di svolgimento dell'attività di progettazione oggetto dell'incarico 14 48							



	Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta inerente lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, si valuterà il valore tecnico delle soluzioni proposte prestando maggiore considerazione a: alle attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale completo della committenza, di acquisire le conoscenze necessarie e di procedere alla fase progettuale con maggiore oculatezza; alle azioni e soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle caratteristiche specifiche dei luoghi in cui occorrerà operare, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti. La Commissione valuterà positivamente le offerte dalle quali si deduca un miglioramento prestazionale offerto ed i risultati conseguibili.						e al fine ficienza, enza, di iche dei			
	Concezione progettuale relativa agli aspetti architettonici									
B.2	Il concorrente dovrà opportunamente descrivere eventuali soluzioni che consentano di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo agli aspetti architettonici e strutturali. In particolare, saranno valutate positivamente le strategie di mitigazione del rischio che, in conformità con il DIP e con la normativa di settore, risultino efficac per perseguire l'obiettivo della sicurezza della persona, in termini di tutela dell'integrità psicofisica e dei diritti, e della sicurezza della funzione di trattenimento, anche mediante soft qualities. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà valutata la fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.							nente le efficaci diritti, e	12	
	Adozio	ne di soluzioni _l	per minimizzo	are costi e tempi	di manutenzione	e gestione, nel	rispetto dei CAM			
В.3	Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione e gestione, nel rispetto dei CAM Fermo restando il rispetto dei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 (Edilizia) e n. 254 (Arredi Interni), saranno considerate migliori quelle offerte che favoriscano il conseguimento di obiettivi quali la sostenibilità ambientale l'efficientamento energetico, la durabilità dei materiali e dei componenti, la sostituibilità degli elementi, la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e il monitoraggio delle prestazioni oggetto di intervento. In particolare, le proposte migliorative saranno valutate con riferimento ai seguenti aspetti: — riduzione di costi e tempi di manutenzione, anche allo scopo di prevenire le interruzioni di funzionamento e di localizzare i danni; — strategie messe in atto per la gestione automatica e integrata degli impianti, in termini di efficienza energetica, facilità d'uso, monitoraggio e fine vita.						saranno bientale, nenti, la o. zioni di	12		
	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa									
B.4	Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, dando evidenza della consistenza e qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. La documentazione presentata dovrà includere: - la descrizione dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento dell'incarico di progettazione, con l'indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento del servizio, comprendente sia i professionisti indicati nell'articolo 8.2 del presente Disciplinare che gli eventuali ulteriori professionisti a vario titolo coinvolti con specifico riferimento a quanto previsto nel DIP; - la descrizione dei profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all'oggetto dell'Appalto. L'adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del Contratto, desunte dalla compilazione del seguente schema tabellare:						e per lo arico di servizio, ventuali DIP; spettiva	10		
		NOMINATIVO	RAPPORTO DI LAVORO	RUOLO RICOPERTO	RUOLO DA RICOPRIRE NEL PRESENTE APPALTO	ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPRIRE	DESCRIZIONE SINTETICA ESPERIENZA			



С	CRITERI PREMIANTI				
	Capacità tecnica dei progettisti (rif. punto 2.7.1. Allegato al DM n. 256 23 giugno 2022)				
C.1	Il punteggio relativo al criterio C.1 è elaborato in applicazione delle previsioni di cui al punto 2.7.1 dell'allegato al decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) 23 giugno 2022, n. 256. Il suddetto punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui l'operatore economico includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. N.B. La Certificazione dovrà essere posseduta da uno dei soggetti indicati nel gruppo di lavoro al precedente sub criterio B.5. Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più certificazioni in capo al medesimo operatore economico avrà peso uguale ad una singola certificazione. Per comprovare l'attestazione il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta e l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'organismo di valutazione.	PRESENTE— 2 NON PRESENTE — 0	2		
	OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E)	90	90		
	PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA				
D	OFFERTA ECONOMICA				
D.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10	10		
	OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F)	100	100		

<u>Nota Bene</u>: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum\nolimits_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

 $C_a = \text{Punteggio totale attribuito all'offerta (a)}$

 $\sum_n =$ Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

 $W_i = \text{Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)}$

 $V_{ai}=$ Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

- 1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione (**A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4**);
- 2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione ${\bf C.1}$);
- 3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione **D.1**).



A) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri **A.1**, **A.2**, **A.3**, **B.1**, **B.2**, **B.3**, **B.4**) tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della commissione come segue:

Tabella 11

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
ОТТІМО	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia



pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto *Vai* sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri **A.1**, **A.2**, **A.3**, **B.1**, **B.2**, **B.3**, **B.4**.

2) Per quanto riguarda i coefficienti *Vai* di **natura quantitativa** relativi al sub-criterio **C.1** (offerta tecnica) essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "*Criteri motivazionali ed elementi di valutazione*" relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti *Vai* di **natura quantitativa** relativo al criterio **D.1** (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

 $V_{ai} =$ Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

 R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

 R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente;

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio **D.1**.

Il prodotto (Vai * Wi) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.



Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il call center di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con la domanda di partecipazione alla procedura di gara integrata con il DGUE, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione integrata con il DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.



Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma Telematica in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	09/05/2024 – 10:30
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	02/05/2024
TERMINE PER LA RISPOSTA AI CHIARIMENTI	03/05/2024

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito https://ingate.invitalia.it

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.



Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza *ex* articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.



Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3. A) OFFERTA ECONOMICA e nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al **sorteggio** tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa dei concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'offerta tecnica, sarà considerata potenzialmente anomala l'offerta che ha ottenuto un punteggio



pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle **spiegazioni**, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la **proposta di aggiudicazione** al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del



Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le **verifiche sul possesso dei requisiti** in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Invitalia condurrà la valutazione delle eventuali richieste di oscuramento parziale delle offerte classificatesi ai primi cinque posti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del Contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle **eventuali richieste di oscuramento** menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti.

Il termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'Appaltatore sarà irrevocabile fino alla stipulazione del Contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.



L'esecuzione del Contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti, dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi della lettera b) del citato comma 2 dell'articolo 18 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'Aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il Contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3 del Codice dei Contratti, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Aggiudicatario per la stipulazione del Contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato d'oneri cui si rinvia.

Altresì, per la sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante la/le polizza/e assicurativa/e per l'esecuzione delle prestazioni.

L'avvenuta sottoscrizione del Contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il *sub* procedimento di cui al successivo articolo 216, commi 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma con sede in Via Flaminia, 189 Roma, indirizzo e-mail <u>tarrm</u>-



<u>segrprotocolloamm@ga-cert.it</u>tel + 39 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo https://ingate.invitalia.it, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

I dati saranno, inoltre, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR resa disponibile nella pagina iniziale, alla sezione "Documenti Utili".

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://ingate.invitalia.it:

ALLEGATO 1 DIP e documenti allegati;

ALLEGATO 2 Capitolato d'oneri;

ALLEGATO 3 Schema di contratto;

ALLEGATO 4 Guida alla presentazione dell'offerta;

ALLEGATO 5 Protocollo di integrità.

Il Responsabile Unico del Progetto Ing. Micaela Faieta

Documento sottoscritto con firma digitale da Micaela FAIETA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ss.mm.ii.